

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco GRECO | Presidente |
| - Avv. Daniela GIRAUDDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Francesco NAPOLI | Componente |
| - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI | Componente |
| - Avv. Camillo CANCELLARIO | Componente |
| - Avv. Giampiero CASSI | Componente |
| - Avv. Claudio CONSALES | Componente |
| - Avv. Paolo FELIZIANI | Componente |
| - Avv. Antonino GALLETTI | Componente |
| - Avv. Francesca PALMA | Componente |
| - Avv. Alessandro PATELLI | Componente |
| - Avv. Francesco PIZZUTO | Componente |
| - Avv. Giovanni STEFANI' | Componente |
| - Avv. Antonello TALERICO | Componente |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dagli avvocati [RICORRENTE 1] del Foro di Venezia (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]), nato in [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], e [RICORRENTE 2] del Foro di Padova (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]), nato in [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], entrambi sia "in proprio" sia rappresentati e difesi dall'avv. [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]) del Foro di Venezia, con domicilio eletto in Roma, via [OMISSIS], presso lo studio dell'avv. [OMISSIS], in forza di procura speciale ex art. 60 R.D. n. 37/1934 in calce al ricorso introduttivo

avverso

la decisione n. 53/2019 R.D. emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Venezia il 19.7.2019, depositata il 13.9.2019 (nel procedimento disciplinare n. 407/2018 R.R., a cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 408/2018, 409/2018, 507/2018, 508/2018, 510/2018 nonché i procedimenti nn. 574/2018, 575/2018, 576/2018, 577/2018, 578/2018, 579/2018, 581/2018), notificata a mezzo PEC il 17.9.2019, con successivo provvedimento di correzione di errore materiale del 18.9.2019 e relativa rinotifica del 18.9.2019, che li ha ritenuti responsabili delle violazioni di cui ai capi di incolpazione e ha loro inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 3 (tre)

con la costituzione del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (C.F./P.IVA: 80011950278), in persona del Presidente *pro tempore* avv. [OMISSIS] (autorizzato a stare in giudizio con delibera consiliare n. 3 del 3.7.2023 in atti), con sede in Venezia, S. Croce 423, rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]) del Foro di Venezia, con studio in [OMISSIS], con domicilio virtuale presso il suo domicilio digitale, in forza di procura speciale del 6.7.2023 in atti

Per i ricorrenti è comparso il difensore avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, è comparso il difensore avv. [OMISSIS].

Udita la relazione del Consigliere avv. Alessandro Patelli.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo, con riduzione della sanzione disciplinare inflitta a mesi 1 (uno) di sospensione dall'esercizio della professione.

Il difensore dei ricorrenti ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il difensore del COA di Venezia ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I) PREMESSA

Gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], come in atti difesi e rappresentati, impugnano l'epigrafata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del

distretto della Corte d'Appello di Venezia (di séguito, più brevemente, CDD di Venezia), nella parte in cui, previo proscioglimento (in realtà si tratta, come si vedrà meglio *infra*, di un proscioglimento *sui generis*) limitatamente ai capi di incolpazione *sub b*) e *sub c*), ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare per gli altri capi (*sub a*, *sub d*, *sub e*, *sub f*) e ha inflitto ad entrambi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 3 (tre). Per le medesime condotte e incolpazioni l'avv. [AAA], anch'egli incolpato nello stesso procedimento disciplinare e non ricorrente, ha riportato la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

II) ANTEFATTO

Il giorno 25.1.2018, alle ore 6.57, il treno n. 10452, che nei giorni lavorativi copre la tratta Cremona – Milano Porta Garibaldi, dopo essere transitato dalla stazione di Pioltello – Limito, deragliava; uscivano dai binari tre vagoni passeggeri, uno dei quali si schiantava contro due pali della linea elettrica, facendo intraversare il convoglio.

Il treno era quotidianamente utilizzato da lavoratori pendolari residenti fuori Milano, per recarsi sul luogo di lavoro.

Il disastro ferroviario aveva conseguenze drammatiche: perdevano la vita tre persone ed altre quarantasei rimanevano ferite.

Pochissime ore dopo l'incidente appariva sulla pagina *Facebook* dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] (associazione professionale con sede in Venezia-Mestre), un *post* (che è in atti e fotoriprodotta a pag. 4 della decisione impugnata).

Il *post* esordisce con la notizia del disastro ferroviario, tratta da un quotidiano *on-line* ("il [OMISSIS].it") e prosegue - per quanto qui rileva - in questi termini: «*I prossimi congiunti delle vittime e le numerose persone che hanno subito lesioni hanno diritto di ottenere il giusto risarcimento dai responsabili dell'accaduto.*

Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] è in grado di fornire assistenza altamente qualificata alle incolpevoli vittime di questa sciagura.

Pagamento di spese e compensi legali solo a risarcimento ottenuto.

Contattaci online o chiamaci allo [OMISSIS] o al Numero Verde [OMISSIS] per ottenere una valutazione preventiva del caso senza oneri a tuo carico.

www.[OMISSIS].com».

La pubblicazione del *post* provocava, nel mondo forense, una veemente e sdegnata reazione per le forme, i contenuti, i tempi e le modalità con cui era stata diffusa l'offerta di prestazioni legali in favore delle vittime dell'incidente.

Presto giungevano agli Ordini di appartenenza degli incolpati molte comunicazioni e segnalazioni da parte di COA, Associazioni forensi, avvocati singoli, professionisti e cittadini

che, censurando pesantemente il *post*, chiedevano procedersi nei confronti dei responsabili per la rilevanza disciplinare delle condotte.

A séguito del *post* e della risonanza allo stesso fornita dalla stampa e dai *media*, comparivano *on-line* anche numerosi commenti critici ed ugualmente finalizzati, esprimenti sdegno e riprovazione per la pubblicità di offerta di prestazioni professionali alle vittime nella stretta imminenza della tragedia.

Anche sul *web* apparivano innumerevoli commenti di riprovazione dell'accaduto, esprimenti indignazione per il comportamento dei legali (alcuni di essi sono stati riportati nella decisione impugnata, a pag. 7).

In data 26.1.2018 l'avv. [RICORRENTE 2] inviava al COA di Padova e al COA di Venezia una PEC (doc. 2 difesa) di giustificazioni e scuse, con la quale imputava l'accaduto ad un errore involontario nella pubblicazione *on-line*, trattandosi a suo dire di una bozza pubblicata per errore da una addetta dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], assumendosi comunque la responsabilità dell'accaduto in qualità di responsabile dell'attività di *web marketing* dello Studio; dichiarava altresì l'avvenuta rimozione, su suo ordine, del *post* in questione nel pomeriggio dello stesso giorno (25.1.2018).

Con PEC del 29.1.2019 (doc. 3 difesa) inviata al COA di Venezia anche l'avv. [RICORRENTE 1] si scusava per l'accaduto, da imputarsi ad un "*disguido tecnico*", riportandosi quanto comunicato dall'avv. [RICORRENTE 2] e confermando l'avvenuta tempestiva rimozione del *post*.

III) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Dal fatto e dai conseguenti esposti e segnalazioni - e anche d'ufficio da parte del CDD di Venezia il 26.1.2018 - scaturivano numerosi procedimenti disciplinari (se ne contano 13) a carico degli avvocati [AAA] e [RICORRENTE 1], fondatori dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] (l'associazione professionale reca il loro nome), nonché a carico degli avvocati (associati) [CCC] e [RICORRENTE 2] (quest'ultimo iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Padova), procedimenti meglio descritti e trattati per gruppi (A, B, C, D) nella decisione impugnata (da pag. 6 a pag. 12), alla quale si rimanda per la genesi degli stessi e per il loro analitico *iter* procedimentale.

Ne sortiva, riassuntivamente, l'archiviazione per quanto concerne l'avv. [CCC], la cui posizione veniva stralciata, e l'apertura del procedimento disciplinare (deliberata in data 8.2.2019, su conformi richieste del Consigliere istruttore, con provvedimento che dispone altresì la riunione dei vari procedimenti), con approvazione del capo di incolpazione (in pari data), nei confronti degli avvocati [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 1] e [AAA] sui seguenti capi di incolpazione:

«Poiché nella sua qualità di componente dello studio legale [AAA] [RICORRENTE 1], pubblicava sulla pagina Facebook dello stesso, in data 25 gennaio 2018, un post con forme e contenuti tali da costituire violazione di norme del codice deontologico forense come di seguito analiticamente specificate

a) Per avere violato l'art. 9.1. C.D.F. ponendo in essere un comportamento contrario ai doveri di dignità e decoro, da identificarsi nell'accostamento spazio-temporale degli eventi che hanno causato la morte di tre persone ed il ferimento di altre decine, all'offerta di prestazioni professionali in favore delle vittime o dei loro congiunti con espressioni di contenuto autoreferenziale e con prospettazione di forme e termini di assistenza, anche con riferimento ai compensi professionali, contrarie a disposizioni del vigente codice.

b) Per avere violato l'art. 17.2 C.D.F. diffondendo pubblicamente con il mezzo telematico della pagina Facebook riferita allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] informazioni suggestive nella parte in cui viene assicurata dallo studio assistenza definita altamente qualificata.

c) Per avere violato l'art. 19 C.D.F. non avendo mantenuto nei confronti dei colleghi un comportamento di correttezza e lealtà, identificandosi la violazione di questi principi con la diffusione pubblica con il mezzo della pagina Facebook riferita allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], ove si faceva riferimento alla capacità di fornire assistenza altamente qualificata, al pagamento delle spese e compensi legali solo a risarcimento avvenuto ed alla valutazione preventiva del caso senza oneri od anticipazioni.

d) Per avere violato l'art. 35.2 C.D.F. avendo dato tramite diffusione pubblica con il mezzo telematico della pagina Facebook riferita allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], sull'attività professionale dello studio, informazioni suggestive, da identificarsi nella capacità di fornire assistenza altamente qualificata, nel pagamento dei compensi solo a risarcimento ottenuto e nella valutazione preventiva senza oneri né anticipazioni.

e) Per avere violato l'art. 37.1. C.D.F. proponendosi di acquisire rapporti di clientela con modalità non conformi al decoro della professione, identificandosi esse nell'accostamento degli eventi che hanno causato la morte di tre persone ed il ferimento di altre decine, all'offerta di prestazioni professionali in favore delle vittime o dei loro congiunti con espressioni di contenuto autoreferenziale e con prospettazione di forme e termini di assistenza, anche con riferimento ai compensi professionali, suggestive.

f) Per avere violato l'art. 37.5 C.D.F. offrendo, senza esserne richiesto né personalmente né con riferimento allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], una prestazione personalizzata, tale dovendosi intendere quella relativa all'assistenza nella controversia risarcitoria con riferimento alle singole persone coinvolte, direttamente o

indirettamente, nell'evento dannoso costituito dal disastro ferroviario accaduto il 25 gennaio 2018 in prossimità della stazione ferroviaria di Pioltello (MI)».

Nei vari procedimenti disciplinari, prima e dopo la riunione, gli avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1], che si presentavano davanti al Consigliere istruttore in sede di istruttoria preliminare, si difendevano, anche a mezzo del nominato difensore, con deduzioni, note e memorie (tra cui: deduzioni congiunte personali in data 19.2.2018; deduzioni e nomina di difensore del 5.7.2018 con allegati n. 5 documenti; memoria ex art. 17 Reg. CNF n. 2/2014 del 8.3.2019 con allegato documento "ricerca su web").

Con l'ultima memoria difensiva, la difesa degli incolpati deduceva in sintesi:

- che l'avv. [AAA] era estraneo al settore della responsabilità civile nella suddivisione delle materie di competenza nell'ambito dello studio;
- che gli avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1] avevano concordato che il primo si sarebbe occupato in via esclusiva della gestione del *web marketing*, ivi compresa la verifica e il controllo delle informazioni pubblicate in rete, mentre il secondo avrebbe solo svolto attività generale di indirizzo e programmazione della medesima attività;
- che lo studio si avvaleva, per tale attività di *web marketing*, di un consulente esterno ([DDD]), mentre l'impostazione dei contenuti e dei messaggi era effettuata da una ([EEE]) sotto la diretta supervisione dell'avv. [RICORRENTE 2], come da prodotte dichiarazione dei medesimi soggetti nonché della dipendente [FFF];
- che la procedura adottata dallo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] per la pubblicazione dei contenuti *online* si articolava nelle seguenti fasi: produzione di contenuto in bozza, esame interno dello stesso, eventuale revisione, pubblicazione in rete;
- che il *post* del 25.1.2018 venne impostato dalla dipendente [EEE] ma, anziché essere salvato in bozza in attesa del benestare dell'avv. [RICORRENTE 2], venne inavvertitamente pubblicato sulla pagina *social* dello Studio a causa di un disguido tecnico (precisa la difesa che i comandi "salva bozza", "programma pubblicazione" e "pubblica" presenti sull'interfaccia sono adiacenti e l'indicato errore involontario può ben accadere), tanto che il *post* in questione venne immesso in rete senza essere sottoposto previamente alla valutazione e al benestare dell'avv. [RICORRENTE 2];
- che quest'ultimo mai avrebbe autorizzato la pubblicazione del *post* ritenuto inopportuno nei contenuti e intempestivo nei tempi;
- che il *post* venne immediatamente rimosso una volta che l'avv. [RICORRENTE 2], su segnalazione di un collega, fu messo a conoscenza dell'inavvertita pubblicazione (ciò ebbe luogo nel pomeriggio dello stesso giorno 25.1.2018);
- che da allora le credenziali di accesso al profilo *Facebook* dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] sono state modificate e sono in possesso unicamente dell'avv.

[RICORRENTE 2];

- che l'avv. [AAA] venne a conoscenza dell'episodio solo il giorno successivo;
- che successivamente non furono postate *on-line* le scuse ad evitare di alimentare una polemica che sul *web* aveva già raggiunto toni ritenuti inaccettabili;
- che comunque gli avvocati incolpati erano rimasti costernati dall'accaduto, come risulta dalle comunicazioni inviate ai COA di appartenenza e dalla chiamata telefonica effettuata nel pomeriggio dello stesso giorno dall'avv. [RICORRENTE 1] al Presidente *pro tempore* del COA di Venezia;
- che, in sostanza, il fatto accaduto, che è pacifico (la pubblicazione sulla pagina *Facebook* del *post* a poche ore dal disastro ferroviario e con i ricordati contenuti), non poteva essere riconducibile agli incolpati perché attuato da altri soggetti (la dipendente [EEE]) e per loro errore.

Il difensore allegava anche gli *screenshots* di una ricerca sul *web*, chiedeva l'archiviazione del procedimento e dichiarava che gli assistiti rinunciavano a comparire nuovamente davanti al Consigliere istruttore il 13.3.2019.

Con richiesta ex art. 18 Reg. CNF n. 2/2014, in tutti i procedimenti disciplinari il Consigliere istruttore chiedeva la citazione a giudizio degli incolpati sul capo di incolpazione approvato.

Con delibera del 17.5.2019, la Sezione confermava, in aggiunta alle archiviazioni già dichiarate in alcuni altri procedimenti, l'archiviazione nei confronti dell'avv. [CCC] per i residui procedimenti in corso per gli stessi fatti e disponeva la riunione di tutti i procedimenti, il rinvio a giudizio disciplinare degli avvocati [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 1] e [AAA] e la loro citazione a giudizio disciplinare, per il che veniva fissato il dibattimento per la data del 19.7.2019, cui seguivano le notifiche e gli avvisi di rito.

Nella seduta dibattimentale del 19.7.2019, alla presenza degli incolpati (con il loro difensore) e in assenza del P.M., verificata la regolarità delle citazioni a giudizio, delle notifiche e della costituzione delle parti e constatata l'assenza di eccezioni preliminari, il difensore degli incolpati produceva n. 21 documenti (in parte già agli atti) e chiedeva l'escussione di tre testimoni a difesa, indicati nei termini e presenti, nonché l'ausilio della proiezione di alcune *slides* (secondo quanto già anticipato con e-mail del 21.6.2019) relative alla "*procedura di pubblicazione in facebook in essere presso lo studio e in generale*".

Ammessa la produzione documentale e accolte le istanze istruttorie (nonché l'istanza di videoproiezione), venivano escussi i testi [DDD] (qualificatosi collaboratore dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] per la creazione e manutenzione tecnica del sito *web* e degli *accounts* collegati, tra cui la pagina *Facebook*), [EEE] (qualificatasi impiegata dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] dall'anno 2006, inquadrata nel secondo livello e con rapporto di lavoro in corso) e [FFF] (qualificatasi impiegata dello Studio Legale [AAA]

[RICORRENTE 1] dall'anno 2009, inquadrata al terzo livello e con rapporto di lavoro in corso).

Esaurita l'istruttoria e svolta la discussione da parte del difensore, gli incolpati confermavano le loro scuse e dichiaravano nuovamente di essere dispiaciuti per l'accaduto.

Il procedimento veniva deciso in camera di consiglio nella medesima seduta del 19.7.2019 e, all'esito, veniva data lettura del seguente dispositivo alla presenza degli incolpati e del loro difensore: *«ritenute non ravvisabili le violazioni disciplinari contestate nei capi di incolpazione sub b. e sub c.;*

ritenute sussistenti le violazioni disciplinari di cui ai restanti capi di incolpazione;
delibera di comminare:

all'Avv. [AAA] la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

all'Avv. [RICORRENTE 1] la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre;

all'avv. [RICORRENTE 2] la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre.

Si dà termine per il deposito della motivazione di giorni 60 dalla data odierna tenuto conto della complessità della fattispecie ...».

La motivazione veniva depositata in data 13.9.2019.

La decisione (che assumeva il n. 53/2019) veniva notificata il 17.9.2019, poi corretta d'ufficio con provvedimento del 18.9.2019 per emendare un errore materiale nella indicazione dei componenti la Sezione (inserimento del nome del Presidente/relatore) e rinotificata (con la correzione) il 18.9.2019.

IV) LA DECISIONE RESA DAL CDD DI VENEZIA

La decisione impugnata, dopo aver esposto l'antefatto e ricostruito i numerosi procedimenti disciplinari (con la loro genesi e l'iter di ciascuno di essi sino all'unico dibattimento conseguente alla riunione), enunciava innanzitutto gli elementi di fatto (da pag. 17 a pag. 19), ritenuti per gran parte pacifici (la pubblicazione del *post*, i tempi e i contenuti) e in parte controversi (le giustificazioni emergenti dalle difese degli incolpati).

Procedeva poi alla valutazione unitaria della comunicazione in questione (pag. 19), sulla base della constatazione che la gravità della stessa risiede nella combinazione di vari fattori: spazio-temporale (immediatezza della pubblicazione del *post*), il copia-incolla dell'articolo tratto dal quotidiano *on-line* "il [OMISSIS].it" con relativo video unito alla geolocalizzazione del luogo dell'incidente, la presentazione dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] come in grado di fornire "assistenza altamente qualificata" alle incolpevoli vittime, la prospettata gratuità dell'incarico ("Pagamento di spese e compensi legali solo a risarcimento ottenuto"), l'invito a prendere contatto *on-line* o telefonicamente con lo Studio ("per ottenere una valutazione preventiva del caso senza oneri a tuo carico") presente in chiusura del *post* con i relativi riferimenti telefonici ed *internet*.

Successivamente, prendeva in esame le tesi difensive della delega e dell'errore involontario (da pag. 20 a pag. 22) e si esprimeva poi (da pag. 22 a pag. 24) sull'imputabilità del fatto agli incolpati ex artt. 4, 1° comma, e 7 CDF.

Sotto il primo profilo (delega ed errore involontario), il CDD di Venezia riteneva inverosimile - per una serie di ragioni e di argomentazioni - la ricostruzione della difesa (iniziativa della dipendente [EEE], errore sul *click* della pubblicazione che avrebbe impedito all'avv. [RICORRENTE 2], delegato dall'avv. [RICORRENTE 1], di verificare il contenuto del *post* e di autorizzare o meno la sua pubblicazione) e inattendibile la testimonianza resa in proposito dalla dipendente [EEE].

Sotto il secondo profilo (imputabilità del fatto ex artt. 4, 1° comma, e 7 CDF), il CDD di Venezia richiamava la giurisprudenza di questo CNF e della S.C. sul requisito soggettivo, sulla rilevanza dell'evitabilità della condotta, specificamente in termini di omesso controllo o mancata diligenza e prevenzione, sulla responsabilità per fatti compiuti da associati, collaboratori e sostituti, sulla *culpa in eligendo* o *in vigilando* del *dominus*, sulla inconfigurabilità dell'esimente di cui all'ultima parte dell'art. 7 CDF, per concludere nel senso della riferibilità dell'accaduto agli incolpati.

Infine, il CDD di Venezia passava in rassegna i capi di incolpazione (da pag. 24 a pag. 29) e concludeva:

- per l'infondatezza del capo *sub b* (violazione dell'art. 17.2 CDF), in quanto la violazione deontologica per il carattere auto elogiativo del messaggio non è da ritenersi configurabile per l'espressione censurata (assistenza "*altamente qualificata*") in sé autonomamente considerata e isolata, ma sia da ricondurre agli altri capi di incolpazione nell'unitaria modalità e composizione del messaggio pubblicitario, così come postato nella sua interezza e in quel frangente temporale;

- per l'infondatezza del capo *sub c* (violazione dell'art. 19 CDF), in quanto il messaggio non aveva come destinatari né altri avvocati né le istituzioni forensi, ma il fatto che lo stesso abbia leso il prestigio della professione e i principi di decoro, dignità e ruolo sociale dell'avvocatura (provocando quindi un danno indiretto agli altri iscritti e alle istituzioni forensi) è da ritenersi profilo sì da sanzionare, ma pertinente agli altri capi di incolpazione e in essi assorbito;

- per la fondatezza delle contestazioni di cui ai capi *sub a* (violazione dell'art. 9.1 CDF), *sub d* (violazione dell'art. 35.2 CDF), *sub e* (violazione dell'art. 37.1 CDF) e *sub f* (violazione dell'art. 37.5 CDF).

Quanto alla violazione dell'art. 9.1 CDF, perché nella fattispecie risultano contravvenuti i doveri generali di probità, dignità e decoro (e pure i canoni di lealtà e correttezza anche sotto il profilo concorrenziale).

Quanto alla violazione dell'art. 35.2 CDF, perché il *post* in questione travalica i limiti informativi del messaggio pubblicitario consentito all'avvocato: il messaggio è suggestivo, ingannevole e non corretto, contrario alla dignità e al decoro, comparativo e autocelebrativo.

Quanto alla violazione dell'art. 37.1 CDF, perché il fine del *post* era chiaramente l'acquisizione di clientela, fine perseguito con modalità non conformi a correttezza e decoro.

Quanto alla violazione dell'art. 37.5 CDF, perché nel caso di specie è stata offerta, senza richiesta, l'assistenza (definita "*altamente qualificata*") nelle azioni da promuovere in favore delle persone coinvolte e danneggiate, direttamente o indirettamente, nell'incidente ferroviario, quindi non una informativa rivolta ad un pubblico indefinito o ad una pluralità indistinta e non identificabile di persone, ma ad uno specifico e ristretto segmento di soggetti, e con riferimento alle indicate azioni (rappresentanti uno "*specifico affare*"), configurandosi in tal modo un mezzo non conforme a dignità e decoro di acquisizione di clientela.

Infine, il CDD passava a trattare le posizioni dei singoli incolpati e le relative responsabilità, determinando il conseguente trattamento sanzionatorio per ciascuno di essi (da pag. 29 a pag. 33).

Sotto questo profilo, per gli avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1] (qui ricorrenti), il CDD riteneva che andassero trattate in modo equivalente la responsabilità sovraordinata di quest'ultimo (responsabile dell'attività di *web marketing* del settore da lui diretto) e quella più operativa del primo (che si era assunto la responsabilità dell'accaduto, ancorché a suo dire occorso involontariamente e per errore della dipendente); mentre per l'avv. [AAA] (non ricorrente) riscontrava una responsabilità per la titolarità dello Studio, per omessa vigilanza e controllo sulle deleghe e per una condivisione a monte delle modalità di gestione del sito *web* e connessa pagina *Facebook* e della relativa gestione operativa.

Ciò premesso, il CDD di Venezia, richiamato l'art. 21 CDF e valutata la giurisprudenza domestica sul tema, riteneva di dover infliggere ad ogni incolpato la sanzione edittale della censura (prevista per tutte le ipotesi di cui all'art. 35 CDF e all'art. 37 CDF), considerando tuttavia ricorrente un'ipotesi più grave per gli incolpati avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1], e conseguentemente aggravando per costoro la sanzione della censura nella sospensione dall'esercizio della professione non superiore ad un anno (ai sensi dell'art. 22, 2° comma lett. b, CDF), determinandola nella durata di mesi 3 (tre).

E ricorrente un'ipotesi meno grave per l'avv. [AAA], e conseguentemente attenuando per questi la sanzione disciplinare della censura in quella dell'avvertimento (a mente dell'art. 22, 3° comma lett. a, CDF).

V) IL PRESENTE GIUDIZIO

Con ricorso al Consiglio Nazionale Forense datato 14.10.2019 e ritualmente presentato, gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], come in atti difesi e rappresentati, impugnavano tempestivamente la citata decisione del CDD di Venezia.

Il ricorso, dopo un'ampia rappresentazione dell'*iter* argomentativo della decisione impugnata (da pag. 3 a pag. 9), si articola nei seguenti distinti motivi, che verranno esaminati *infra* nella parte motiva.

- 1) «*ERRONEA E CONTRADDITTORIA RICOSTRUZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO IN CUI SI VERIFICÒ L'ACCADUTO*»;
- 2) «*ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RIFERIBILITÀ DI QUANTO ACCADUTO AI SINGOLI AVVOCATI INCOLPATI – ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SUITAS NELLA CONDOTTA DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE*»;
- 3) «*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 37 COMMA QUINTO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE F*»;
- 4) «*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA PRIMO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE A*»;
- 5) «*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 37 COMMA PRIMO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE E*»;
- 6) «*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA SECONDO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE D*»;
- 7) «*INADEGUATEZZA DELLE SANZIONI IRROGATE RISPETTO ALLE VIOLAZIONI CONTESTATE ED ALLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAGLI INCOLPATI*».

I ricorrenti così concludevano: «*Chiediamo, per le ragioni sopra esposte, che venga dichiarata l'insussistenza degli illeciti contestati, ed il conseguente annullamento della decisione impugnata.*

In via subordinata, chiediamo che, in riforma della decisione medesima, venga inflitta ai ricorrenti la più lieve sanzione dell'avvertimento.

All'udienza del 13.7.2023 si costituiva il COA di Venezia, come da delibera consiliare autorizzativa n. 3 del 3.7.2023 e procura speciale del 6.7.2023 in tale occasione depositate. Dopo la discussione, il Collegio tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno articolato multiple censure: le prime sei aventi ad oggetto l'affermata responsabilità disciplinare; la settima concernente il trattamento sanzionatorio.

- 1) Con il primo motivo («*ERRONEA E CONTRADDITTORIA RICOSTRUZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO IN CUI SI VERIFICÒ L'ACCADUTO*»), sviluppato da pag. 9 a pag. 18, i ricorrenti lamentano l'equiparazione tra la condotta di chi attivamente aveva

provveduto alla pubblicazione del *post* sulla pagina *Facebook* dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] e la condotta omissiva di chi l'aveva meramente consentita a causa di un mancato controllo.

I ricorrenti ribadiscono anche in questa sede che, di regola, i testi delle pubblicazioni venivano proposti da un'impiegata ([EEE]), mentre l'avv. [RICORRENTE 2] (nella circostanza non presente in Studio) si limitava ad esprimere la propria approvazione o meno, al fine di evitare contenuti in contrasto con i precetti deontologici.

I ricorrenti evidenziano, inoltre, che lo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] non ha mai pubblicato sul proprio sito *web* e sulla pagina *Facebook* offerte di prestazioni professionali e che i contenuti pubblicati avevano di norma natura prevalentemente informativa e divulgativa, dato non considerato dal CDD di Venezia.

E censurano la decisione impugnata, là dove ha ritenuto inattendibile la teste [EEE] (dipendente) e inverosimili alcune sue dichiarazioni, argomentando il CDD in modo non convincente su ritenute lacune o contraddizioni (tutte contestate dai ricorrenti) e sul fatto che la stessa dipendente non fu assoggettata a provvedimenti disciplinari.

Ritengono che la decisione impugnata sia pervenuta ad affermare la responsabilità degli incolpati sulla base di criteri di verosimiglianza e del teorema "*non poteva non sapere*" e senza distinguere i ruoli e le posizioni, in violazione del principio della personalità della responsabilità disciplinare.

Censurano, infine, la valutazione del materiale istruttorio operata dal CDD di Venezia, a partire dalla ricostruzione materiale della realtà dei fatti (a loro dire, occorsi per una sfortunata serie di coincidenze); a seguire stigmatizzano la mancata distinzione tra la condotta involontaria o inconsapevole (ancorché, in ipotesi, colposa) e la condotta dolosa.

Il motivo, pur pregevolmente esposto e diffusamente articolato, non merita accoglimento.

Infatti, con motivazione sufficiente, congrua ed esente da vizi logici, il CDD di Venezia ha in definitiva ritenuto deontologicamente riprovevoli le condotte degli incolpati (e, segnatamente, degli odierni ricorrenti) sia sotto il profilo della realizzazione di un modello organizzativo, in punto *web marketing* dello Studio, carente e inadeguato, siccome non in grado di prevenire ed evitare accadimenti del tipo e della natura di quelli poi in concreto verificatisi nella fattispecie, sia per *culpa in eligendo* e per *culpa in vigilando*.

Sotto il primo profilo, è certamente imprudente (emerge così il profilo della colpa) l'aver conferito (a voler seguire la tesi della difesa) - attraverso una delega (dall'avv. [RICORRENTE 1], definito quale associato investito dell'attività generale di indirizzo e programmazione del *web marketing* dello Studio, all'avv. [RICORRENTE 2], definito quale associato cui era stata demandata la gestione concreta del *web marketing* dello Studio, ivi compresa la verifica e il controllo delle informazioni da pubblicare in rete) e una *sub delega*

(dall'avv. [RICORRENTE 2] a [EEE]) - ad una dipendente, munita delle credenziali di accesso e delle *passwords*, il potere di redigere e di pubblicare i *posts* sulla pagina *Facebook* collegata al sito dello Studio e di averle attribuito in via generale (e senza eccezioni) una estrema autonomia nella costruzione e nella pubblicazione dei messaggi destinati alla rete, salvo il controllo di cui si dirà a breve.

E ugualmente censurabile è il non aver approntato adeguate limitazioni e indicazioni, quanto meno per il caso di messaggi di particolare importanza e delicatezza (quale il *post* di cui trattasi) e conseguenti meccanismi di allerta.

Sotto il secondo profilo (*culpa in eligendo*), è da ritenere che il soggetto a cui affidare il compito di predisporre e pubblicare un *post* del genere non debba essere individuato in una dipendente in totale autonomia, dipendente che nei fatti ha dimostrato di non sapere discernere tra un messaggio "ordinario" (come i soliti *links* a sentenze o ad articoli, di cui la stessa ha riferito nella sua deposizione testimoniale) e un messaggio di straordinaria portata e rilevanza (e così spinto nei contenuti ed aggressivo in termini informativi/pubblicitari), per giunta collegato ad un disastro ferroviario.

Anche perché, come rimarcato dai ricorrenti (oltre che dalla dipendente stessa), lo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] non ha mai pubblicato sul proprio sito *web* e sulla pagina *Facebook* offerte di prestazioni professionali e perché i contenuti di solito pubblicati avevano natura prevalentemente informativa e divulgativa.

Sotto il terzo profilo (*culpa in vigilando*), l'addebito ascrivibile agli incolpati - in parte connesso pur sempre con il censurabile modello organizzativo adottato dallo Studio - è quello di non aver predisposto un sistematico ed efficace controllo preventivo sull'operato della dipendente, in grado di funzionare anche in assenza dell'ultimo (nella catena delle deleghe) soggetto di riferimento (l'avv. [RICORRENTE 2]), e a quest'ultimo di non averlo predisposto in modo adeguato e di non averlo svolto diligentemente.

Ciò premesso, in conclusione è evidente che il modello adottato è stato strutturato in modo tale da non impedire il possibile verificarsi dei fatti per cui è procedimento, fatti attribuibili agli incolpati che in allora hanno colposamente assunto il rischio che essi potessero prodursi.

Ulteriore prova della fondatezza dei superiori rilievi critici risiede nella circostanza - pienamente provata e pacifica, siccome ammessa dagli stessi ricorrenti - che, dopo l'episodio in discussione, le credenziali di accesso al profilo *Facebook* dello Studio sono state modificate e sono state affidate in via esclusiva all'avv. [RICORRENTE 2].

Anche la (tempestiva) rimozione del *post* in questione e le scuse più volte prestate (sia per iscritto, nell'immediatezza del fatto, sia nel corso del procedimento e persino nella seduta dibattimentale del 19.7.2019) depongono nel senso della (purtroppo, sopravvenuta)

ricognizione, da parte degli incolpati, dell'inadeguatezza del modello organizzativo di cui erano autori e partecipi e della loro responsabilità quanto meno *in eligendo* e *in vigilando*. Circa la deposizione della teste [EEE], il CDD di Venezia ha acutamente rilevato e motivato l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, segnatamente in punto errore sul *click* della pubblicazione (differenza tra i tasti adiacenti "*salva in bozza*" e "*pubblica*") in cui sarebbe incorsa la dipendente e che ha determinato l'immediata pubblicazione del *post*, senza il previo controllo dell'avv. [RICORRENTE 2] (al momento assente dallo Studio) sul suo contenuto e su tutto il resto.

Infatti, la decisione impugnata ben mette in risalto come dall'istruttoria dibattimentale esperita sia emerso che il presunto errore, così come descritto dalla difesa degli incolpati, non sarebbe stato da solo sufficiente per dar corso alla pubblicazione del *post*, dal momento che la piattaforma prevede a quel punto (dopo il *click* sul tasto "*pubblica*") l'apertura di una nuova finestra con un altro comando (riguardante il "*momento di pubblicazione*") che è stato anch'esso attivato (con richiesta di pubblicazione immediata).

E risulta altresì inverosimile - come rimarca il CDD di Venezia - che l'impiegata, sé dicente esperta della pagina *Facebook*, non sia si accorta, neppure *a posteriori*, di quello che definisce un errore (*rectius*, di un doppio errore) di digitazione, distratta dal disbrigo di altre mansioni lavorative.

A consolidare la ricostruzione fattuale effettuata nella decisione impugnata soccorre anche il principio del libero convincimento dell'organo di disciplina, in forza del quale il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte (Cass., SS.UU., 16 luglio 2021 n. 20384; Cass., SS.UU., 16 novembre 2020 n. 25950; Cass. SS.UU. 21 febbraio 2019 n. 5200; Cass. SS.UU. 17 gennaio 2017 n. 961; Cass. SS.UU. 14 dicembre 2016 n. 25633; Cass., SS.UU. 28 ottobre 2015 n. 21948; nello stesso senso, CNF 25 marzo 2023 n. 39; CNF 25 marzo 2023 n. 36; CNF 7 marzo 2023 n. 28; CNF 7 marzo 2023 n. 25; CNF 9 febbraio 2023 n. 8; CNF 9 febbraio 2023 n. 6; CNF 9 febbraio 2023 n. 3; CNF 30 dicembre 2022 n. 265; CNF 20 dicembre 2022 n. 260; CNF 20 dicembre 2022 n. 259).

2) Con il secondo motivo («*ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RIFERIBILITÀ DI QUANTO ACCADUTO AI SINGOLI AVVOCATI INCOLPATI – ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SUITAS NELLA CONDOTTA DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE*»), sviluppato da pag. 18 a pag. 32, i ricorrenti ribadiscono l'involontarietà dell'accaduto ed eccepiscono l'erroneità della decisione, segnatamente in punto applicabilità degli artt. 4, 1° comma, e 7 CDF.

In particolare, i ricorrenti ritengono che, nella decisione impugnata, il CDD avrebbe essenzialmente giudicato in una logica di responsabilità oggettiva a carico dei componenti

dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] (associazione professionale), obliterando o rendendo irrilevanti le deleghe conferite e ponendo a carico degli associati un onere di controllo sull'operato dei delegati e considerandoli responsabili dei comportamenti di questi. Insomma, i ricorrenti sostengono che il giudice disciplinare non avrebbe tenuto conto del fatto che le strutture organizzative degli studi associati coinvolgono numerosi soggetti e che, quanto più complessa è la struttura organizzativa, maggiore è il numero dei soggetti interessati e destinatari di deleghe e *sub* deleghe.

I ricorrenti censurano il ragionamento del CDD, che - a loro dire - condurrebbe alla inaccettabile conclusione che tutti gli associati dovrebbero rispondere delle inefficienze organizzative di uno studio, siccome chiamati a predisporre istruzioni e formazioni adeguate e ad attuare un controllo efficace che assicuri il rispetto delle regole (nel caso concreto, delle regole ordinamentali e deontologiche).

E ribadiscono che l'avv. [RICORRENTE 2], professionista esperto (con una anzianità ventennale), ebbe a ricevere dall'avv. [RICORRENTE 1] (che non aveva dimestichezza con gli strumenti informatici di comunicazione) la delega per l'organizzazione, la programmazione e la gestione dell'informatica dello Studio, ivi compresa la pubblicità sul sito *web*, e che il delegato ebbe a sua volta a delegare le mansioni di natura meramente operativa alla dipendente [EEE], del cui operato non potrebbe rispondere né per responsabilità oggettiva né per *culpa in eligendo* e/o *in vigilando*.

Dette argomentazioni varrebbero altresì per escludere l'imputabilità dell'evento ai sensi dell'art. 4, 1° comma, CDF a carico dell'avv. [RICORRENTE 2] e *a fortiori* a carico dell'avv. [RICORRENTE 1], come invece ha affermato il CDD di Venezia, là dove ha ritenuto sussistente la c.d. *suitas* in capo agli odierni ricorrenti, affermando in sostanza che la coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione si concretizza nella possibilità di controllo dell'azione o dell'omissione medesima.

Il motivo è infondato, sotto ogni profilo.

Il CDD di Venezia, lungi dal giudicare la fattispecie in una logica di responsabilità oggettiva, ha correttamente inquadrato la responsabilità disciplinare degli incolpati in un ben delineato (e argomentato) contesto di modelli organizzativi carenti in ordine all'attività promozionale sul *web* svolta dallo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] e di *culpa in eligendo* e di *culpa in vigilando*, come già si è evidenziato nella disamina del primo motivo di gravame a cui si rimanda.

Va aggiunto, quanto al requisito della coscienza e volontà delle azioni od omissioni di cui all'art. 4, 1° comma, CDF (la c.d. *suitas*), che la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di meglio definirne l'interpretazione e la portata, affermando che «*ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento*

dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la «suitas» della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità» (tra le più recenti, v. CNF 7 marzo 2023 n. 28; CNF 30 dicembre 2022 n. 269; CNF 20 dicembre 2022 n. 257; CNF 15 ottobre 2022 n. 251; CNF 15 ottobre 2022 n. 250; CNF 3 dicembre 2022 n. 242; CNF 3 dicembre 2022 n. 239).

In altri termini, «In materia di illeciti disciplinari, la “coscienza e volontà delle azioni o omissioni” di cui all'art. 4 del nuovo Codice deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense» (CNF 15 dicembre 2022 n. 251; CNF 2 dicembre 2022 n. 242; CNF 17 ottobre 2022 n. 174; CNF 23 febbraio 2022 n. 5).

Pertanto, «Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto» (CNF 15 dicembre 2022 n. 251).

Anche la S.C. sostiene costantemente che “al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto” (Cass., SS.UU., 29 novembre 2018 n. 30868).

E che «in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di

una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti» (Cass., SS.UU., 28 aprile 2020 n. 8242).

Sicché «l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense, mentre unicamente l'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all'agente» (Cass., SS.UU., 29 maggio 2017 n. 13456; Cass., SS.UU., 17 febbraio 2017 n. 4216; Cass., SS.UU., 7 novembre 2016 n. 22521).

Per altro verso, è pacifico (artt. 4, 1° comma, e 7 CDF) che il professionista risponde anche dell'operato dei suoi associati, collaboratori e sostituti; che l'imputabilità (in ipotesi) ad essi delle condotte contestate (commissive o omissive) non incide sul requisito della *suitas*; che la *culpa in vigilando* non esclude la sussistenza dell'elemento psicologico.

Infatti, «la responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto» (CNF 5 novembre 2021 n. 189; CNF 9 ottobre 2020 n. 177; CNF 28 dicembre 2018 n. 220; CNF 29 aprile 2017 n. 49).

Infine, il CDD di Venezia ha fondatamente escluso l'esimente di cui all'ultima frase dell'art. 7 CDF («salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità»), rilevando puntualmente che la stessa potrebbe ricorrere in relazione ad una azione del tutto avulsa da un obbligo e da una possibilità di controllo oppure nell'ambito di una condotta abnorme da parte di un dipendente (o associato o collaboratore) e che, viceversa, non può essere applicata là dove vi sia, come nella fattispecie, una struttura organizzata in grado di prevenire l'evento e la cui realizzazione e organizzazione dipenda da responsabilità propria degli avvocati associati, che hanno il dovere di predisporre formazione e istruzioni adeguate e un controllo efficace sull'operato dei dipendenti.

In definitiva, il CDD di Venezia - richiamata la giurisprudenza di questo CNF e della S.C. sul requisito soggettivo, sulla rilevanza dell'evitabilità della condotta, specificamente in termini

di omesso controllo o mancata diligenza e prevenzione, sulla responsabilità per fatti compiuti da associati, collaboratori e sostituti, sulla *culpa in eligendo* o *in vigilando* del *dominus*, sulla inconfigurabilità dell'esimente di cui all'ultima parte dell'art. 7 CDF - ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni in esame, affermando che l'essenza della responsabilità disciplinare per omissioni si fonda sulla fatto che la condotta omessa, qualora fosse stata tenuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento e che l'azione errata, in una serie normale di causalità, poteva essere prevenuta.

E concludendo, conseguentemente e coerentemente, per la riferibilità dell'accaduto agli incolpati, proprio in considerazione del combinato disposto degli artt. 4, 1° comma, e 7 CDF.

3) Con il terzo motivo («*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 37 COMMA QUINTO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE F*»), sviluppato da pag. 32 a pag. 36, i ricorrenti prendono in considerazione l'asserita violazione dell'art. 37, 5° comma, CDF (incolpazione *sub f*).

Secondo i ricorrenti, le modalità di funzionamento del *social network Facebook* non integrerebbero violazione del precetto richiamato, non trattandosi di un *banner* pubblicitario che appare all'utente mentre naviga su altri siti *web*.

La tesi propugnata è così compendiabile: mentre con il *banner* pubblicitario vi è un "contatto diretto" del soggetto che pubblicizza il servizio ("è *l'avvocato che entra in casa dell'utente*"), l'accesso ad una pagina *Facebook* presuppone che l'utente abbia svolto di sua iniziativa una precedente ricerca specifica su un motore di ricerca ed abbia, poi, scelto di aprire il *link* della pagina ("è *l'utente che entra in casa dell'avvocato*").

Inoltre, a detta dei ricorrenti, l'insussistenza dell'addebito andrebbe valutata anche sotto altro profilo, e segnatamente sotto quello dei soggetti fruitori del messaggio.

A tale proposito, essi affermano la violazione loro ascritta è radicalmente da escludere sulla scorta di una corretta interpretazione letterale: invero, la norma (che non è suscettibile di applicazione analogica) parla di "*persona determinata*", mentre nella fattispecie - ad onta di quanto sostenuto dal CDD di Venezia - i destinatari del messaggio non sarebbero affatto "determinati" (al più sarebbero "determinabili").

La fattispecie sarebbe anche estranea alla *ratio* della disposizione, che mira a reprimere il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, vada a compulsare uno o più soggetti determinati, incidendo sulla loro volontà e sulle loro scelte.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Si rinvengono nella fattispecie - come ha ben evidenziato il CDD di Venezia nella parte motiva della decisione (pag. 29) - tutti requisiti per l'affermazione di responsabilità disciplinare sotto il profilo della violazione del quinto comma dell'art. 37 CDF in relazione

alle condotte contestate nel capo *sub f*) («... *offrendo, senza esserne richiesto né personalmente né con riferimento allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], una prestazione personalizzata, tale dovendosi intendere quella relativa all'assistenza nella controversia risarcitoria con riferimento alle singole persone coinvolte, direttamente o indirettamente, nell'evento dannoso costituito dal disastro ferroviario accaduto il 25 gennaio 2018 in prossimità della stazione ferroviaria di Pioltello (MI)*»).

L'art 37 CDF (norma rubricata "*Divieto di accaparramento di clientela*") nel suo quinto comma vieta all'avvocato di "*offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta ad una persona determinata per uno specifico affare*".

Come precisa la decisione impugnata, con il *post* in questione è stata offerta, pacificamente senza richiesta (circostanza assodata), l'assistenza (per inciso, definita "*altamente qualificata*") nelle azioni da promuovere in favore delle persone coinvolte e danneggiate, direttamente o indirettamente, nell'incidente ferroviario.

Non si tratta, quindi, di una informativa rivolta ad un pubblico indefinito o ad una pluralità indistinta e non identificabile di persone, ma ad uno specifico e ristretto segmento di soggetti (le persone danneggiate, direttamente o indirettamente, dall'incidente ferroviario *de quo*, definite nel *post* «*I prossimi congiunti delle vittime e le numerose persone che hanno subito lesioni*»).

E la prestazione offerta concerne uno "*specifico affare*", espressamente individuato nel *post* con riferimento alle indicate azioni risarcitorie «*nei confronti dei responsabili dell'accaduto*».

La decisione impugnata è in linea con la giurisprudenza domestica, secondo cui è vietato offrire prestazioni professionali "personalizzate" non richieste, specie se sfruttano fatti tragici, tali per loro natura da alterare la capacità dell'utente di valutare l'offerta.

In tal senso, CNF 25 febbraio 2020 n. 38 (nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla vedova proponendosi come legale per il giudizio di risarcimento del danno derivante dalla morte del marito in un tragico incidente); CNF 10 ottobre 2017 n. 139; CNF 5 dicembre 2019 n. 141; CNF 4 ottobre 2019 n. 93; CNF 10 ottobre 2017 n. 139 (nel caso di specie, il professionista aveva scritto ad un Comune e alla Provincia proponendosi per la costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per disastro ambientale, dichiarandosi altresì disponibile ad applicare i minimi tariffari); CNF 13 luglio 2011 n. 102 (nel caso di specie, si trattava di una missiva inviata ad una entità astratta ed indeterminata di persone, ossia 1100 famiglie di un Comune e, di fatto, l'intera cittadinanza residente).

Anche la S.C. (Cass., SS.UU., 8 marzo 2022 n. 7501) conferma che costituisce violazione disciplinare l'inosservanza dell'espresso divieto ex art. 37, 5° comma, CDF di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (nel caso di specie, sul sito *internet* di un comitato costituito *ad hoc* era stato pubblicato il

modulo per l'adesione ad una *class action* mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive).

4) Con il quarto motivo («*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA PRIMO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE A*)»), sviluppato da pag. 36 a pag. 40, i ricorrenti eccepiscono l'indebita duplicazione delle fattispecie deontologicamente rilevanti operata nella decisione impugnata, in quanto la violazione del primo comma dell'art. 9 CDF (incolpazione *sub a*), consistente nell'offerta di servizi legali alle vittime dell'incidente ferroviario, sarebbe una ripetizione di quanto già contestato negli altri punti del capo di incolpazione e segnatamente al capo *sub d*), ossia la violazione dell'art. 35, 2° comma, CDF, che il CDD di Venezia ha ritenuto consumata sotto il profilo della inosservanza dei principii di dignità e decoro (e di probità, oltre che di lealtà e correttezza anche sotto il profilo concorrenziale, come si legge a pag. 25 della decisione impugnata).

Secondo questa tesi, il capo *sub a*) sarebbe totalmente sovrapponibile al capo *sub d*): per i ricorrenti, l'art. 35, 2° comma, CDF è norma speciale rispetto al precetto generale dell'art. 9, 1° comma, CDF, sotto il profilo specifico dell'attività informativa dell'avvocato, e quindi va esclusa la violazione di quest'ultima disposizione, essendo la condotta degli incolpati sussumibile interamente nell'alveo della prima.

Il motivo non coglie nel segno.

Innanzitutto esso muove da una errata e riduttiva lettura dei due capi di incolpazione. Infatti, nel capo *sub a*) è stata contestata agli incolpati la violazione dell'art. 9, 1° comma, CDF (e, segnatamente, dei principii generali di dignità e decoro), in relazione alle seguenti condotte: «*accostamento spazio-temporale degli eventi che hanno causato la morte di tre persone ed il ferimento di altre decine, all'offerta di prestazioni professionali in favore delle vittime o dei loro congiunti con espressioni di contenuto autoreferenziale e con prospettazione di forme e termini di assistenza, anche con riferimento ai compensi professionali, contrarie a disposizioni del vigente codice*».

Invece, nel capo *sub d*) è stata contestata agli incolpati la violazione specifica dell'art. 35, 2° comma, CDF in relazione alle seguenti (diverse) condotte: «*avendo dato tramite diffusione pubblica con il mezzo telematico della pagina Facebook riferita allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], sull'attività professionale dello studio, informazioni suggestive, da identificarsi nella capacità di fornire assistenza altamente qualificata, nel pagamento dei compensi solo a risarcimento ottenuto e nella valutazione preventiva senza oneri né anticipazioni*».

E' pertanto palese che i due capi di incolpazione non sono sovrapponibili né quanto ai precetti deontologici asseritamente violati (e relative disposizioni del CDF) né quanto alle condotte censurate.

In secondo luogo, va altresì considerato che la violazione di principi generali contenuti nel Titolo I del Codice Deontologico Forense è compatibile, anche in via concorrente, con la violazione delle disposizioni tipizzate di cui ai Titoli successivi, alla luce del novellato art. 20 CDF.

Costituisce *jus receptum*, di questo Consiglio e della S.C., che «*Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"» (v. *ex multis*, CNF 27 marzo 2023 n. 45 e, in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 24 aprile 2023 n. 10810).*

In ogni caso, il CDD di Venezia, dopo aver esaminato gli elementi di fatto (v. decisione impugnata, da pag. 17 a pag. 19), ha valutato unitariamente il *post* in oggetto (v. decisione impugnata, pag. 19) sulla base dei seguenti elementi: spazio-temporale (immediatezza della pubblicazione del *post*), il copia-incolla dell'articolo tratto dal quotidiano *on-line* "*il [OMISSIS].it*" con relativo video unito alla geolocalizzazione del luogo dell'incidente, la presentazione dello Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] come in grado di fornire "*assistenza altamente qualificata*" alle incolpevoli vittime, la prospettata gratuità dell'incarico ("*Pagamento di spese e compensi legali solo a risarcimento ottenuto*"), l'invito a prendere contatto *on-line* o telefonicamente con lo Studio ("*per ottenere una valutazione preventiva del caso senza oneri a tuo carico*") presente in chiusura del *post* con i relativi riferimenti telefonici ed *internet*.

Ed è pervenuto alla affermazione di responsabilità disciplinare degli incolpati, infliggendo a ciascuno di essi un'unica sanzione ai sensi dell'art. 21, 2° comma, CDF, senza alcuna duplicazione.

5) Con il quinto motivo («*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 37 COMMA PRIMO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE E*»), sviluppato da pag. 40 a pag. 42, i ricorrenti richiamano le argomentazioni di cui al punto 4), eccependo nuovamente, ma sotto diverso profilo, la duplicazione delle fattispecie deontologicamente rilevanti, poiché anche la condotta di cui al capo e), ossia la contestata violazione dell'art. 37, 1° comma, CDF sarebbe - a loro dire - una ripetizione di quanto già contestato negli altri punti del capo di incolpazione.

I ricorrenti ritengono che il canone disciplinare al quale ricondurre la materia del contendere sarebbe solo quello previsto dal secondo comma dell'art. 35 CDF, di talché la violazione dell'art. 37, 1° comma, C.D.F. non potrebbe ritenersi realizzata, trattandosi di norma sanzionatrice concernente una condotta tutt'affatto diversa e non applicabile al caso in esame.

In altri termini, i ricorrenti pongono poi questa stringente alternativa:

- o il precetto di cui all'art. 37, 1° comma, CDF è di natura generale e pone in situazione di specialità la fattispecie di cui all'art. 35, 2° comma, CDF (con la conseguenza che la riconosciuta sussistenza di quest'ultima esclude l'applicabilità della prima);
- o l'art. 37, 1° comma, CDF riguarda altra e diversa ipotesi, e cioè quella dell'effettiva acquisizione di clientela con modalità non conformi a dignità e decoro, e allora questo illecito potrebbe configurarsi se (e solo se) l'acquisizione di clientela sia concretamente avvenuta, situazione del tutto estranea al presente procedimento che concerne la correttezza dell'informazione pubblicitaria.

La tesi dei ricorrenti è infondata e la stringente alternativa dagli stessi prospettata è suggestiva, ma non coglie nel segno; conseguentemente, anche questo motivo va rigettato. È evidente come non intercorra un rapporto di *genus ad speciem* tra le due richiamate norme (oggetto di due distinti e separati capi di incolpazione) e che non si possa neppure porre un fenomeno di assorbimento di una fattispecie nell'altra: un conto è l'illecito deontologico di cui all'art. 37, 1° comma, CDF («*Divieto di accaparramento di clientela*»), un conto è l'illecito di cui all'art. 35, 2° comma, CDF («*Dovere di corretta informazione*»).

Diverse sono anche le condotte materiali censurate.

Infatti, nel capo di incolpazione qui in esame (il capo *sub e*) la violazione dell'art. 37, 1° comma, CDF è riferita alle seguenti condotte: «... *proponendosi di acquisire rapporti di clientela con modalità non conformi al decoro della professione, identificandosi esse nell'accostamento degli eventi che hanno causato la morte di tre persone ed il ferimento di*

altre decine, all'offerta di prestazioni professionali in favore delle vittime o dei loro congiunti con espressioni di contenuto autoreferenziale e con prospettazione di forme e termini di assistenza, anche con riferimento ai compensi professionali, suggestive», ben differenti rispetto a quelle sottese (capo sub d) alla violazione dell'art. 35, 2° comma, CDF («... avendo dato tramite diffusione pubblica con il mezzo telematico della pagina Facebook riferita allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], sull'attività professionale dello studio, informazioni suggestive, da identificarsi nella capacità di fornire assistenza altamente qualificata, nel pagamento dei compensi solo a risarcimento ottenuto e nella valutazione preventiva senza oneri né anticipazioni»).

A tacere del fatto che le condotte asseritamente riprovevoli sotto il profilo deontologico possono concretare una pluralità di violazioni (tra loro concorrenti) del Codice Deontologico Forense.

Stando alla contestata violazione dell'art. 37, 1° comma, CDF di cui al presente motivo di ricorso, deve poi osservarsi che la norma in esame non postula, quale elemento costitutivo dell'illecito deontologico, che l'accaparramento di clientela sia effettivamente e concretamente avvenuto, essendo sufficiente per la sua configurabilità l'utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro.

In altri termini, l'illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”: *«In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante»* (CNF 25 marzo 2023 n. 44; CNF 25 ottobre 2021 n. 180; CNF 6 novembre 2020 n. 217; v., in senso conforme, Cass., SS.UU., 30 marzo 2018 n. 8038; Cass. 18 luglio 2017 n. 17720; con specifico riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, cfr. Cass., SS.UU., 20 maggio 2005 n. 10601).

Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 37, 1° comma, CDF, la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che *«Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf)»* (CNF 13 maggio 2022 n. 65; in senso conforme, CNF 23 aprile 2019 n. 23).

Inoltre, secondo CNF 30 dicembre 2016 n. 390, *«Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico».*

E costituisce illecito deontologico offrire assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico al fine di ricavarne una possibile notorietà (CNF 21

giugno 2018 n. 69; CNF 30 dicembre 2016 n. 390 [Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ai familiari delle vittime di un crimine molto noto ai *mass-media*, proponendosi come legale per la costituzione di parte civile, che - in caso di effettivo conferimento dell'incarico professionale - sarebbe stata totalmente gratuita]).

Inoltre «*Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, "pubblicizza" il proprio studio legale con la propaganda, peraltro mendace, "paghi solo in caso di vittoria" (Nel caso di specie, la dicitura era riportata nei biglietti da visita e in un cartello sulla pubblica via nei pressi dello studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei)*» (CNF 13 maggio 2022 n. 62).

Infine, in punto accaparramento di clientela attraverso l'offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico, si è ritenuto che «*Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico*» (CNF 6 dicembre 2019 n. 148; CNF 23 aprile 2019 n. 23. Cfr. CNF 6 giugno 2013 n. 89 [nel caso di specie, dopo aver elogiato - anche comparativamente - le qualità del proprio studio, l'avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un "costo poco più che simbolico"]]).

6) Con il sesto motivo («*INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA SECONDO C.D.F. – CAPO DI INCOLPAZIONE D)*»), sviluppato da pag. 42 a pag. 53, i ricorrenti si occupano dell'unica norma a loro dire rilevante nel caso concreto (ossia l'art. 35, 2° comma, CDF), contestata nel capo di incolpazione *sub d)* ed ancorata alle seguenti condotte: «*... avendo dato tramite diffusione pubblica con il mezzo telematico della pagina Facebook riferita allo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1], sull'attività professionale dello studio, informazioni suggestive, da identificarsi nella capacità di fornire assistenza altamente qualificata, nel pagamento dei compensi solo a risarcimento ottenuto e nella valutazione preventiva senza oneri né anticipazioni*».

A loro avviso, il contenuto del *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* non avrebbe le caratteristiche negative (vietate) di cui al secondo comma dell'art. 35 CDF, oltre ad essere in linea con i principii (positivi) di cui al primo comma.

Affermano che la decisione impugnata non spende una parola per spiegare le ragioni della ritenuta mendacità del messaggio pubblicato, limitandosi esclusivamente a mere petizioni di principio.

Quanto alle considerazioni svolte dal CDD di Venezia in ordine alla promessa di “*un risarcimento certo e congruo, a portata di mano*”, i ricorrenti evidenziano che nel *post* pubblicato non vi è alcun accenno alla certezza del risarcimento e meno che meno alla prossimità di un risultato utile; il messaggio, sotto il profilo del suo contenuto oggettivo, sarebbe totalmente veritiero, corrispondente sia alla qualità del servizio offerto dallo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] sia alle condizioni economiche proposte.

E anche la collocazione temporale del messaggio potrebbe al massimo concernere un aspetto di opportunità, e non concretare un illecito deontologico sotto il profilo della violazione della dignità e del decoro che la disposizione intende tutelare.

Per tali motivi, dunque, i ricorrenti domandano al CNF di operare una valutazione del testo del messaggio, al fine di verificare se sussistano o meno le ragioni che possano giustificare le affermazioni del CDD di Venezia, il quale ne ha rilevato la natura suggestiva, ingannevole, non corretta e tale da integrare una violazione dei doveri di dignità e decoro e, segnatamente, del precetto di cui all'art. 35, 2° comma, CDF.

A parere del Collegio, il messaggio di cui trattasi contravviene a tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che «*L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive ...*».

Infatti, «*L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo,, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa*», tanto che «*Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico* (CNF 15 aprile 2021 n. 75 [Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito *internet* un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l'applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche]; CNF 23 aprile 2019 n. 23; CNF 29 aprile 2017 n. 49; CNF 9 marzo 2017 n. 8; 2015 n. 163; CNF 19 dicembre 2014 n. 194; CNF 15 ottobre 2012 n. 152).

Nella fattispecie in esame, come ha correttamente evidenziato il CDD di Venezia (pagg. 27-28 della decisione impugnata), il messaggio postato è suggestivo, in quanto volto a suscitare una reazione emozionale nelle vittime del disastro ferroviario e nei loro congiunti - proprio nell'imminenza della tragedia - nella parte in cui viene assicurata dallo Studio Legale [AAA] [RICORRENTE 1] una assistenza «*altamente qualificata*» (espressione auto

elogiativa e indirettamente comparativa) per far loro «ottenere il giusto risarcimento dai responsabili dell'accaduto», e dietro pagamento dei compensi solo a risultato ottenuto e senza anticipare alcun esborso («Pagamento di spese e compensi legali solo a risarcimento ottenuto»; «valutazione preventiva del caso senza oneri a tuo carico»).

Anche il contesto temporale (strettissima prossimità, rispetto al tragico evento, della pubblicazione del *post*) e il sensazionalistico copia-incolla dell'articolo tratto dal quotidiano on-line "il [OMISSIS].it", con relativo video unito alla geolocalizzazione del luogo dell'incidente, contribuiscono a convincere nel senso che il messaggio in questione travalica i limiti posti dai principii di dignità e del decoro, come del resto ben attestato dalle reazioni dallo stesso suscitate.

7) Con il settimo motivo («INADEGUATEZZA DELLE SANZIONI IRROGATE RISPETTO ALLE VIOLAZIONI CONTESTATE ED ALLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAGLI INCOLPATI»), sviluppato da pag. 53 a pag. 60, i ricorrenti, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 21 CDF, denunciano l'inadeguatezza (per eccessività) della sanzione comminata nei loro confronti, dal momento che il CDD di Venezia ha irrogato una sanzione afflittiva, facendo ricorso al disposto dell'art. 24 CDF (*rectius*, dell'art. 21, 2° comma, CDF), che consente di adottare la sanzione aggravata nell'ipotesi in cui la condotta integri plurime violazioni.

Tuttavia, a detta dei ricorrenti, la motivazione adottata per giustificare l'applicazione della sanzione nella forma aggravata sarebbe insufficiente e contraddittoria e ancorata a elementi metagiuridici (lo *strepitus* creatosi sulla rete e la risonanza mediatica).

Inoltre, il CDD non avrebbe valorizzato una serie di elementi al cospetto dei quali avrebbe potuto (e dovuto) viceversa ritenere sussistenti una ipotesi meno grave e quindi attenuare la sanzione edittale.

Ad avviso del Collegio, la fattispecie in esame rientra indubbiamente tra i "casi più gravi" (basti pensare all'indubbia compromissione arrecata all'immagine della professione forense con la pubblicazione del *post* di cui trattasi, desumibile dalle reazioni dell'Avvocatura e anche di soggetti estranei, con esposti e commenti via *web*, per giunta connessa ad un evento tragico e nell'immediatezza dello stesso), sicché il CDD di Venezia ha correttamente applicato l'art. 22, 2° comma lett. b, CDF, con conseguente inasprimento della sanzione edittale della censura (prevista per tutte le ipotesi di cui all'art. 35 CDF e all'art. 37 CDF) in quella della sospensione dall'esercizio della professione non superiore ad un anno.

Quanto alla concreta e finale "dosimetria" della sanzione, l'art. 21 CDF impone di tenere conto di una serie di criteri di valutazione (gravità del fatto, grado della colpa, eventuale sussistenza del dolo e sua intensità, comportamento dell'incolpato, precedente e

successivo al fatto) avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Nella fattispecie, vanno valorizzati a favore degli incolpati alcuni elementi: resipiscenza immediata, pronta e tempestiva cancellazione del post, brevissima durata di pubblicazione (qualche ora), scuse prestate, assenza di precedenti disciplinari.

Per il che il Collegio ritiene che sanzione adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa sia il minimo inderogabile (art. 22, 1° comma lett. c, CDF) della sanzione disciplinare applicabile (come sopra individuata) della sospensione dall'esercizio della professione, stabilendone per conseguenza la durata in mesi 2 (due).

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense riforma la decisione impugnata in punto trattamento sanzionatorio, comminando all'avv. [RICORRENTE 1] e all'avv. [RICORRENTE 2] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 2 (due), confermando nel resto.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 settembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà